

Il diritto e l'embrione come soggetto di narrazioni

Salvatore Prisco*

THE LAW AND THE NARRATIVES ON THE EMBRYO

ABSTRACT: Starting from the assumption that biopolitics and bioethics are built on “case narratives”, the article traces the main and opposing “narratives” on the legal status of the embryo, which, for some, is a subject of rights, to be balanced with those of others who are already fully formed persons, while for others, it is living matter whose dignity is to be safeguarded, albeit as entities without personality. We briefly comment the ECHR judgment *Parrillo v. Italy* and the Italian Constitutional Court’s decision nr. 84/2016 in the light of the idea that scientific experimentation on embryos that have not been specifically produced, but are already existing and cryo-preserved though not implantable and not “adopted for birth”, could be legitimised (because they would in any case be destroyed as things), understanding their dignity in terms of the benefits they bring, from a perspective of intergenerational solidarity.

KEYWORDS: Biolaw; Legal status of embryo, biopolitics and bioethics, “case narratives”, balancing test, intergenerational solidarity.

SOMMARIO: 1. Diritto, bioetica e narritività. – 2. Come il diritto “narra” l’embrione. –3. Giurisprudenza su materie “sensibili”, tecniche argomentative, dignità degli embrioni abbandonati e solidarietà intergenerazionale.

1. Diritto, bioetica e narritività

In una panoramica ad ampio spettro su *Quel che resta della legge 40*, Antonio D’Aloia osserva fra l’altro che «Se si parte dalla premessa che la fase embrionale è “la prima fase di vita di un individuo”, che “la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano” (sent. *Brüstle* della Corte di Giustizia, par. 35), e che la clausola della dignità umana può applicarsi al concepito, sebbene “con le caratteristiche sue proprie” (Corte cost., sent. n. 35/1997), può non apparire irragionevole o incostituzionale che la legge vieti la sperimentazione e la ricerca clinica sull’embrione umano (“salvo finalità terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”), come pure la produzione di embrioni a fini di ricerca e di sperimentazione»¹.

Lo studioso citato è accorto e consapevole. Costruisce un sillogismo, al modo dei Maestri della Pandettistica, con tanto di premessa maggiore, premessa minore e conclusione. In essa, però, non può evitare di ricorrere ad un parametro che connota con chiarezza lo spartiacque metodologico tra il lo-

* Professore Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, dove insegna Diritto pubblico comparato e Diritto e Letteratura

¹ A. D’ALOIA, *Quel che resta della legge 40*, in questa *Rivista*, 2, 2014, 1 ss.

gicismo formale del giuspositivismo e il modo odierno di praticare il diritto, con la sua apertura metodologica e la sensibilità alla critica ermeneutica, cioè il *passepertout* della “ragionevolezza”, il più politico dei criteri e lo strumento dell’egemonia delle Corti sul legislatore, come chi scrive – non certo isolato – ha provato in altra sede a dimostrare².

Ha scritto Patrick Glenn³ che «Lo Stato inteso come ente è stato rinvigorito dalla logica “classica” usata per costruirlo, In larga misura, noi comprendiamo ancora lo Stato in questi termini, le attuali circostanze del mondo stanno portando a un ripensamento di questo stile di pensiero giuridico. Lo Stato è ora più permeabile e la sua autorità viene progressivamente ridimensionata da altre svariate forme di normatività. Sembra sempre più appropriato considerare lo Stato come una opzione normativa tra le altre. In quanto tale, esso è concepito al meglio come una tradizione inclusiva sorrette da “altre” forme di logica», quale è – aggiunge chi scrive il presente testo – quella *fuzzy* o incrementale, che supera i principi di identità e non-contraddizione alla base del giuspositivismo classico, applicati anelaticamente.

Attraverso la ragionevolezza, la rigidità delle antiche scuole di diritto si scioglie nella necessità di aprire l’esperienza giuridica alla “narrazione”, la pressione del caso e del “vissuto” orienta insomma non solo l’interpretazione del materiale normativo pre-esistente; di più: costituisce la *ratio* e il seme della sua integrazione essenziale, che in biopolitica e bioetica in particolare (ma l’assunto vale in realtà sul piano teorico-generale) è ineludibile.

Bioetica e biodiritto, insomma, o sono narrativi, o non sono. Se qualche collega metodologicamente “classico” (per così dire) storcerà a questo punto il naso e se i valutatori anonimi dell’Anvur fossero maldisposti al riguardo, pazienza: come dice un giovane leader politico, proteso a battere le opposizioni alla sua azione «ce ne faremo una ragione».

La logica del narrabile ha peraltro di caratteristico il fatto che è stringente quantomeno nel rifiuto dell’univocità: il “ragionevole” – nell’età in cui occorre prendere atto del weberiano politeismo dei valori di un mondo in cui in sostanza manca un sentimento assiologico comune ed omogeneo – implica una necessaria pluralità di narrazioni, che nella concretezza del giudizio sul caso sfociano non in compromessi tra valori (che sul piano ideale non possono darsi, o sono difficoltosi e meramente verbali, ciascuno di essi pretendendo il primato, come ammoniva Carl Schmitt⁴), ma in temperamenti che medino nella prassi tra contrapposte esigenze di tutela.

Si proverà a seguire allora le “narrazioni giuridiche” sull’embrione e tra tutte, pur partendo dalla condivisione delle premesse di quel sillogismo, a indicare quale possibile esito in parte diverso – anche se non radicalmente opposto in termini di apprezzamento assiologico e di cui esiste del resto documentazione, ancorché ad oggi minoritaria – possa intravedersi. Non è detto che la storia che si rac-

² S. PRISCO, “Rigore è quando arbitro fischia”? Spunti di ‘ragionevole’ scetticismo tra legislatore, giudici e interpretazione, in *Studi in onore di Augusto Cerri*, Napoli, 2015, 585 ss.

³ P. GLENN, *Ripensando il pensiero giuridico. Lo Stato e le nuove regole*, prefazione di S. Ferlito, trad. it., Napoli, 2016, 63.

⁴ Ci si riferisce ovviamente a C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, trad. it, a cura di G. Gurisatti, Milano, 2008. Del testo esistono peraltro ormai numerose traduzioni e la storia delle sue ricezioni da noi è ripercorsa in P. BECCHI, *La critica schmittiana alla filosofia dei valori e il dibattito giusfilosofico italiano nell’immediato dopoguerra*, in *Filosofia Politica*, 2, 2009, 253 ss.

conta finisca dunque con un “vissero tutti felici e contenti”, come le rassicuranti favole dell’infanzia, ma almeno la si vive ad occhi aperti, come fanno bene gli adulti. Ha un andamento in ogni caso narrativo, come si è detto, cioè descrive possibilità alternative, prima che prescrittivo.

«Attraverso tutte le trasformazioni introdotte dalle biotecnologie» – ha scritto Remo Bodei⁵, «l’idea stessa di vita come spontaneità, autopoiesi, viene indebolita» ed ancora: «In ogni caso, il problema non sembra essere quello di condannare il diritto degli individui ad avere una vita più sensata attraverso l’uso delle biotecnologie. Si tratta di stabilire limiti e di creare una cultura dei limiti, di evitare una privatizzazione o un interesse privato nelle scoperte scientifiche e di non porre ostacoli, dettati soltanto dalla paura, alla ricerca scientifica, perché non è con la semplice paura o, per dirla con Jonas, con “l’euristica della paura”, che si controllano i processi in atto». Come, altrove, l’autore conclude⁶: «Il limite diventa quindi immancabilmente provvisorio, si sposta con i soggetti al pari dell’orizzonte, chiude per aprire, è fatto per essere sormontato».

Sembra assai ben detto: «Creare una cultura» e solo dopo – e solo forse – prescrivere, facultare, vietare giuridicamente.

Un giurista non può che essere – prima che un tecnico – un intellettuale, che fa dialogare di volta in volta la sua disciplina con le inquietudini e le domande del suo tempo, con quanto forma in una sola parola la sua personalità. Essa determina il modo in cui si formerà la sua pre-comprensione del caso di volta in volta sottoposto al proprio esame, per esserne consapevole ed esplicitarla, tenendone conto per “tarare” la propria interpretazione⁷.

«La natura ama nascondersi», scrisse Eraclito. Da qui, Pierre Hadot è partito per comporre una affascinante «storia dell’idea»⁸ della medesima, alla ricerca di un oggetto al tempo stesso esposto e nascosto, apparentemente conoscibile e che però sempre sfugge, in definitiva, a tutti i tentativi di svelarne il senso ultimo. In questo libro l’autore appunto li ripercorre, da Omero a Wittgenstein e a Heidegger, tanto quelli “prometeici”, tanto gli “orfici”, cioè sia che si provi ad avvicinare l’oggetto attraverso la razionalità “classica” della scienza – coi suoi tradizionali e consolidati metodi cognitivi di deduzione formale e/o induzione sperimentale – sia che lo si attinga in via intuitiva, impiegando ad esempio la letteratura e la musica. L’empatia è insomma tra gli strumenti presenti nella cassetta degli attrezzi anche del giurista e (sia pure *cum grano salis*), va utilizzata quando occorra, non certo occultata.

⁵ R. BODEI, *Bioetica e biotecnologie*, in *Frontiere della Vita*, IV, Roma, 1999, 705 ss. .

⁶ Id. *Limite*, Bologna, 2016, 96.

⁷ La letteratura al riguardo è immensa. Si vedano almeno e fra i più recenti, per riepiloghi sul rapporto tra cultura e diritto, V. BALDINI, *Diritto, pluralismo culturale e Costituzione. La prospettiva storico-filosofica quale “precomprensione” per l’interpretazione dei valori costituzionali*, in Id. (a cura di), *Multiculturalismo*, Padova, 2012, 1 ss. e, se si vuole, F. ABBONDANTE, S. PRISCO (a cura di), *Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza*, Napoli, 2015, del quale si legga la *Nota introduttiva*, 1 ss.

⁸ P. HADOT, *Il velo di Iside. Storia dell’idea di natura*, trad. it., Torino, 2006.

Che cosa di più “naturale”, precisato questo, dell’embrione e al tempo stesso di più “culturale”, dipendendo le concezioni che si abbiano della sua natura, dignità e manipolabilità o meno dalla comprensione dello scienziato, del filosofo, del teologo e appunto del giurista⁹?

⁹ Sul piano teologico e filosofico, le diverse tesi sulla natura dell’embrione e quindi sulla sua riconducibilità a una cosa o a una persona – e, in questo caso, già dall’inizio piena o a “formazione progressiva” – si fondano sulla distinzione aristotelica tra “uomo in potenza” e “in atto”, questione di enorme portata e che qui può solo essere segnalata, eccedendo il suo approfondimento lo spazio disponibile e le stesse competenze di chi scrive. Tale impostazione è ancora presente in elaborazioni attuali. Una prospettiva laica (R. PRODOMO, *L’embrione tra teologia e filosofia*, Napoli, 1998) costruisce ad esempio di recente l’idea di persona come una costruzione appunto per fasi successive, ai cui diversi gradi di perfezionamento si accompagna un incrementale riconoscimento di soggettività (antropologica e quindi giuridica) per chi appartenga alla specie umana. Essa appare singolarmente influenzata dalla teoria, che è alla base dell’ortodossia teologica cattolica sul punto, della “successione delle anime” (si veda per tutti F. AMERINI, *Tommaso d’Aquino. Origine e fine della vita umana*, Pisa, 2009, spec.77 ss.). Per la stessa, l’anima razionale sopravviene tra il quarantesimo giorno di gravidanza (per il feto maschio) e il novantesimo (per quello femminile), tuttavia le pratiche abortive restano illecite da subito, perché comunque spezzano la naturale proiezione dell’embrione a svilupparsi e a ricevere l’anima più completa, che comprende le precedenti. Un vivace dibattito ha preso avvio a partire da un articolo di E. SEVERINO sul *Corriere della Sera* del 1° dicembre 2004, poi raccolto con altri e con scritti di raccordo in *Id.*, *Sull’embrione*, Milano, 2005. La tesi è in sostanza qui che l’embrione non sia persona, perché ha in sé anche la possibilità di non proseguire il suo sviluppo, quindi al tempo stesso non-persona. Da parte cattolica si è contrapposto a questa visione il principio di precauzione, per cui – nel dubbio – si dovrebbe comunque tutelare l’embrione appunto sin dal primo formarsi della vita. Di recente, sul valore di tale principio in bioetica, si legga A. RUGGERI, *Procreazione medicalmente assistita e Costituzione: lineamenti metodico-teorici di un modello ispirato ai valori di dignità e vita*, in *Federalismi.it*, 10, 2016, 19.

Sul piano scientifico, la voce (senza firma) *Embrione/ bioetica* dell’*Enciclopedia Treccani online*, segnala che – rispetto alla più diffusa convinzione per cui «Le conoscenze acquisite con la biologia dimostrano che la vita umana esiste fin dal concepimento. L’embrione umano, a partire dalla fusione dello spermatozoo e dell’ovocita, è un nuovo individuo, distinto dai genitori, nella fase iniziale dello sviluppo vitale, che lo condurrà, attraverso un processo coordinato, continuo e graduale, a divenire adulto» – esistono teorie gradualiste che riconoscono ad esso «lo statuto di individuo umano solo dopo il raggiungimento di determinati stadi dello sviluppo biologico (la cariogamia, l’impianto in utero, la comparsa della stria primitiva, la presenza di un aspetto umano, la capacità di provare dolore)». Accanto ad esse, definite di matrice biologico-genetica e alle quali si deve la coniazione di termini come *embrione preimpianto*, *pre-embrione* e *ootide*, altre «centrate sullo sviluppo di caratteristiche psicosociali (...) stabiliscono che solo al raggiungimento di determinate fasi di sviluppo e crescita l’individuo umano possa essere considerato meritevole di tutela e che in taluni casi questa tutela sia riconoscibile solo nella vita adulta, o solo nell’ipotesi in cui altri soggetti decidano di riconoscerla». Con riferimento a tali assunti, il britannico *Report of the Committee of inquiry into human fertilization and embryology* del 1984, dovuto alla commissione presieduta da Mary Warnoch in Gran Bretagna, funzionale alla redazione e approvazione nel 1990 dell’*Embryo Bill (Human fertilization and Embryology Act)*, distingue tra pre-embrione – nelle prime due settimane dalla formazione e prima della comparsa della stria primitiva – che potrebbe formare oggetto di sperimentazione ed embrione, pur riconoscendo che, nel processo vitale complessivo, questa distinzione (che ha tra l’altro ispirato l’art. 4 della *Ley de reproducción asistida*, 35/1988, in Spagna) appartiene all’ordine convenzionale. Per una divulgazione delle tesi del Rapporto dovuta alla medesima autrice si veda il suo *Fare bambini. Esiste un diritto ad avere figli?* trad. it., Torino, 2004.

2. Come il diritto “narra” l'embrione

Nella sentenza 229/2015, resa in tema di norme sulla selezione e diagnosi pre-impianto di embrioni, la Corte Costituzionale italiana ha tra l'altro insegnato come sia incensurabile «la scelta del legislatore del 2004 di vietare e sanzionare penalmente la condotta di “soppressione di embrioni”, ove pur riferita (...) agli embrioni che, in esito a diagnosi preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica. Anche con riguardo a detti embrioni, la cui malformazione non ne giustifica, sol per questo, un trattamento deteriore rispetto a quello degli embrioni sani (...), si prospetta, infatti, l'esigenza di tutelare la dignità dell'embrione, alla quale non può parimenti darsi, allo stato, altra risposta che quella della procedura di crioconservazione. L'embrione, infatti, quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico. Con la sentenza n. 151 del 2009, questa Corte ha già, del resto, riconosciuto il fondamento costituzionale della tutela dell'embrione, riconducibile al precetto generale dell'art. 2 Cost.; e l'ha bensì ritenuta suscettibile di “affievolimento” (al pari della tutela del concepito: sentenza n. 27 del 1975), ma solo in caso di conflitto con altri interessi di pari rilievo costituzionale (come il diritto alla salute della donna) che, in temine di bilanciamento, risultino, in date situazioni, prevalenti. Nella fattispecie in esame, il *vulnus* alla tutela della dignità dell'embrione (ancorché) malato, quale deriverebbe dalla sua soppressione *tamquam res*, non trova però giustificazione, in termini di contrappeso, nella tutela di altro interesse antagonista».

L'accento alla problematicità della qualificazione giuridica dell'embrione è evidentemente compiuto in ragione della consapevolezza della giurisprudenza della Corte di Cassazione, prima contraria, quindi oscillante in direzione di una soggettività *ante partum* limitata a fini risarcitori, in ogni caso oggi aperta alla necessità di una tutela in qualche modo riparatoria verso chi sia gravato da una *wrongful life* per errore medico e anche verso i suoi più stretti familiari, ma anche perché normative e giurisprudenze nazionali, comunitaria e internazionale sono, come noto, divise¹⁰.

Significativa al riguardo l'indagine linguistica di V. DURANTE, *La “semantica dell'embrione” nei documenti normativi. Uno sguardo comparatistico*, in *Direitos Fundamentais & Justiça*, 13 (Ottobre/ Dicembre 2010), 37 ss., che analizza il modo di impiegare i termini linguistici in proposito di diverse legislazioni e individua così «quattro differenti soluzioni semantiche, che vanno da quelle più pragmatiche, in cui si evita di definire l'embrione umano e di attribuirgli uno specifico *status* giuridico, a quelle, all'altro estremo, in cui emerge la volontà di conferire un valore pieno all'embrione, al fine di equiparlo ai soggetti dotati di capacità giuridica. Indagando le conseguenze di tali scelte, si evidenzia come non sempre le qualificazioni “forti” si rivelano le più adatte agli scopi che si prefiggono, soprattutto a causa della persistente esigenza di bilanciare la protezione dell'embrione con altri valori ugualmente tutelati». Anche da tale indagine si può dunque trarre conferma dell'assunto che motiva il presente scritto, ossia il rilievo determinante della narrazione (di cui la semantica è uno strumento) e della comprensione dell'interprete per la ricostruzione giuridica dello *status* dell'embrione.

Per un panorama comparato delle soluzioni giuridiche in materia, recente, ma anteriore agli ultimi sviluppi, si vedano altresì G. BALDINI, M. SOLDANO (a cura di), *Tecnologie riproduttive e sviluppo della persona: verso un comune diritto europeo per la bioetica*, Firenze, 2007.

¹⁰ Con riferimento al contrasto tra le normative italiane sull'interruzione volontaria della gravidanza e sulla procreazione medicalmente assistita e al divieto di brevettabilità dell'embrione umano, in particolare, che presuppone appunto un consenso su quale natura esso abbia, si vedano alcuni riepiloghi critici recenti di

Risulta comunque qui chiarissima la linea del ragionamento e perspicuo è il richiamo dei precedenti. Nella medesima direzione si è sempre mosso altresì il nostro Comitato Nazionale di Bioetica, massimo organismo tecnico consultivo del Governo, che ha dedicato al tema molti documenti, che ne hanno considerato varî, ma connessi, profili: così *Identità e statuto dell'embrione umano* del 1996; la *Dichiarazione sulla possibilità di brevettare cellule di origine embrionale umana*, il testo *Protezione dell'embrione e del feto umani. Parere del CNB sul progetto di Protocollo dei Comitati di bioetica del Consiglio d'Europa e Impiego terapeutico delle cellule staminali*, tutti resi nel 2000; il *Parere su ricerche utilizzando embrioni umani e cellule staminali* del 2003; le *Considerazioni bioetiche in merito al c.d. "ootide"* e *L'adozione per la nascita degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente assistita*, entrambi del 2005, nonché *Destino degli embrioni derivanti da procreazione medicalmente assistita e non più impiantabili*, del 2007.

Sarebbe interessante considerare in modo approfondito l'evoluzione interna delle posizioni del Comitato, la cui composizione viene del resto periodicamente rinnovata, come qui però non si può fare. Va in ogni caso tenuto presente che i testi non sono sempre approvati all'unanimità, ma con distinzioni interne tra gli esperti che lo compongono, al modo in cui presso molte Corti è consentita l'esplicitazione di opinioni dissenzienti o concorrenti con quella risultata maggioritaria.

Nel 2004, comunque, in risposta a una domanda di un organismo scientifico *Sull'utilizzo a fini di ricerca delle linee cellulari h1 e h9 derivanti da embrioni umani*, il Comitato rinviava al proprio testo del 2003, per ricordare come la sua maggioranza si fosse allora espressa con un «parere negativo riguardo a qualsiasi forma di sperimentazione che comporti o abbia comportato la distruzione di embrioni umani» e segnalando la soluzione in termini proprio della legge 40 del medesimo anno.

Questa è dunque la "narrazione" dello statuto giuridico dell'embrione umano da noi ancora più diffusa, quella ad oggi maggiormente condivisa ed "ufficiale", per l'autorevolezza degli organi che la propongono e per l'ampia dottrina che vi aderisce.

È chiaro che, ove si fosse invece voluto dare ingresso nell'ordinamento italiano a una visione rigorosa di rispetto assoluto della vita fin dal suo formarsi, l'indirizzo avrebbe dovuto essere più stringente, la lettura della materia diversa.

normative e giurisprudenze interne ed europea: S. CACACE, *Identità e statuto dell'embrione umano: soggetto di diritto/ oggetto di tutela?*, in *Riv.it. Med. Leg.*, 4, 2013, 1735 ss.; A. DI STASI, *Alla ricerca di una nozione giuridica di "embrione umano": il contributo del judicial dialogue tra Corti internazionali*, in *Federalismi.it*, 1, 2015. I. RIVERA, *La brevettabilità dell'embrione umano e il valore della dignità umana. La sentenza della Corte di Giustizia UE International Stem Cell Corporation c. Comptroller General of Patents*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 14 maggio 2015. Per l'evoluzione – in particolare – della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'interruzione volontaria della gravidanza e la procreazione medicalmente assistita, che tale ricerca implicano, si aggiungano S. PENASA, *La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di fronte al fattore scientifico: analisi della recente giurisprudenza in materia di procreazione medicalmente assistita e interruzione volontaria di gravidanza*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3 maggio 2013; C. TRIPODINA, *Il "diritto" a procreare artificialmente in Italia: una storia emblematica tra legislatore, giudici e Corti*, in questa *Rivista*, 2, 2014, 67 ss. e, già in precedenza e nello specifico del presente lavoro, A. SCHUSTER, *Lo status giuridico dell'embrione in ottica comparata*, in C. CASONATO, C. PICCOCCHI, P. VERONESI (a cura di), *Forum Biodiritto. Percorsi a confronto*, Padova, 2009, 255 ss.

Sarebbe stato in primo luogo da tenere fermo il rifiuto di ogni sospetto di trattamento strumentale dell'embrione – soggetto debole fra tutti, quello malato e non impiantabile debole poi, per così dire, al quadrato – e (in questa diversa prospettiva *pro life*) sarebbe stata più stringente anche la valutazione della situazione in diritto del feto, vietando del tutto l'aborto o permettendolo solo in vista della necessità di impedire la morte altrimenti inevitabile della madre, cioè scriminando una condotta da ritenere comunque delittuosa in ragione dello stato di necessità. Sarebbe stato ancora inevitabile non rilevare (il che del resto si osserva comunque da molti) il contrasto tra quanto permette la legge 194/1978 e l'art. 1 della legge 40/2004. Si sarebbe dovuto insistere infine nel difendere a spada tratta l'assetto valoriale di quest'ultima e nel sostenere quindi la sola inseminazione omologa, limitandola rigorosamente ai soli casi in origine qui previsti e in particolare alla produzione di un numero di embrioni strettamente essenziale per l'impianto, dei quali vietare l'analisi prima di questo momento. Questa è dunque una seconda e alternativa linea di "lettura" delle problematiche sulla disciplina giuridica dei problemi relativi all'origine della vita umana.

Tra i giuristi, chi svolge il tema ispirandosi appunto a tale orientamento ha infatti ritenuto – criticamente e con rammarico – che la «tensione alla tutela del concepito ha perso (...) gravidanza a causa degli interventi della Corte costituzionale stessa che, partendo da tali dichiarazioni di principio (*del tipo di quelle sopra riportate*, n. d. r.) nel bilanciamento tra diritti ha poi inclinato il piatto della bilancia sulla base della prevalenza dei diritti di chi persona lo è già rispetto ai diritti di chi persona non lo è ancora pienamente»¹¹.

È sicuramente vero che la questione resta fortemente divisiva in seno alle opinioni pubbliche e nelle stesse costituzioni. Ad esempio e come noto, l'Irlanda e l'Ungheria vedono costituzionalizzata la tutela della vita fin dal concepimento, o, per stare all'interruzione della gravidanza, sempre l'Irlanda e inoltre la Polonia hanno posizioni tendenziali di rifiuto o di massima restrizione della pratica, dopo dinamiche complesse e peculiari a ciascuno dei due ordinamenti, che non è qui il luogo (né vi sarebbe lo spazio) per ricordare; negli Stati Uniti *Roe versus Wade* fa ancora discutere e, come è noto, una giurisprudenza della Corte Suprema ha ammesso, a certe condizioni, la praticabilità dell'obiezione di coscienza da parte di soggetti, loro titolari, che gestiscano direttamente imprese commerciali e che per motivi religiosi non intendano finanziare in favore delle dipendenti polizze di assicurazione che prevedano la copertura di prestazioni abortive¹².

¹¹ Così ad esempio L. VIOLINI, *Alla ricerca dello statuto degli embrioni crioconservati*, in *Quaderni di Scienza e Vita*, 20013, 24; per posizioni analoghe, argomentate in relazione alla giurisprudenza sulla diagnosi pre-impianto, L. SPOSATO, *La tutela dell'embrione e il "diritto nascente". Osservazioni "minime" sulla ragionevolezza del legislatore*, in *Altalex*, 17 marzo 2008; G. ROCCHI, *Embrione: qualcosa o qualcuno? La Corte Costituzionale di fronte alla logica stringente della fecondazione in vitro*, in *DiMT*, 16 febbraio 2016 (questa nota si caratterizza peraltro soprattutto come previsione e auspicio rispetto alla sentenza 84/2016 della Corte Costituzionale, alla quale è anteriore); R. FATTIBENE, *La diagnosi genetica preimpianto nell'evoluzione dell'ordinamento italiano: gli argomenti contrari*, in corso di pubblicazione in *Diritto e Religioni*, 1, 2016, che si è letta in anticipo per la cortesia dell'autrice.

¹² Per un esame del panorama normativo e giurisprudenziale comparato recente sulla questione dell'aborto e se lo si vuole, si veda, S. PRISCO, *Aborto e autodeterminazione della donna: profili problematici*, in *La musica della vita. Quaderno di biopolitica e bioetica di un giurista*, Napoli, 2015, 1. ss.; sulla sentenza della Corte Suprema statunitense richiamata da ultimo, si legga F. IOVINO, *La coscienza riconosciuta alle persone giuridiche?*

Sussiste però una ancora diversa ed ulteriore “narrazione”. Si cede qui la parola, per illustrarla, all’opinione di minoranza espressa nel sopra richiamato parere del 2003 del CNB del 2003 (che rinvia a sua volta a una posizione sempre minoritaria, ma già presente in modo più ampiamente argomentato nel documento del 2000 sulla ricerca relativa alle cellule staminali), presentata da Demetrio Neri e sottoscritta anche dai membri Barni, Battaglia, Caporale, d’Avack, Flamigni, Gaddini, Piazza, Schiavone e Silvestri:

«Il ragionamento sviluppato da una parte del Comitato si è confrontato col fatto dell’esistenza, anche in Italia, di un notevole numero di embrioni formati bel corso di procedure di fecondazione in vitro, ma, per varie ragioni, non utilizzati per il trasferimento in utero e crioconservati presso vari centri. Sulla base di un attento bilanciamento dei valori in gioco – che tiene conto anche del fatto che gran parte di tali embrioni sarebbero destinati ad essere distrutti – questa parte del Comitato ha ritenuto che “la rimozione e la coltura in laboratorio di cellule staminali da un embrione che non può essere impiantato non significherebbero una mancanza di rispetto nei suoi confronti, ma possono considerarsi se mai un contributo, da parte della coppia donatrice alla ricerca di terapie per malattie difficilmente curabili e spesso inguaribili che deriva da un atto di solidarietà”; e ha quindi concluso di ritenere «eticamente lecita la donazione di cellule staminali a fini terapeutici fagli embrioni non più in grado di essere impiantati”». Segue poi nel testo la raccomandazione di indicare, nel caso, protocolli scientifici rigorosi per garantire l’accesso a laboratori qualificati e in condizioni tali da non favorire monopoli nella ricerca.

Un comitato etico non potrebbe, senza andare *ultra vires*, cioè contro le proprie competenze, esprimersi in modo diverso, ma qui c’è un terreno già tracciato per un giurista laico: la proposta di un diverso bilanciamento tra gli interessi coinvolti, che valorizzi la solidarietà di specie, a favore delle generazioni future, la salute come bene tutelato quindi anche nell’interesse della collettività, la dignità medesima di un’entità purtroppo non impiegabile secondo la destinazione vitale verso la quale il suo sviluppo secondo natura la preordinerebbe, ma che nella destinazione alla sperimentazione per la ricerca non sarebbe smaltita come “cosa” – quale appunto essa non è – bensì valorizzata per uno scopo diverso e nobile, di rango costituzionale pari a quello sacrificato, perché egualmente personalistico, ma in proiezione intergenerazionale¹³.

Completata nel 2007 con l’apertura all’“adozione per la nascita” di embrioni impiantabili, ma rifiutati¹⁴, questa è una visione che muove da un *ethos* di grande profondità e sarebbe inattaccabile anche

Nota alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti Health And Human Service Department v. “Hobby&Lobby” (n. 13. 356 del 30 Giugno 2014,) in Rivista AIC Osservatorio costituzionale, gennaio 2015.

¹³ Un inquadramento dei dilemmi morali che si presentano, nell’orizzonte scientifico attuale, su questo piano di riflessione è quello di G. COSTA, *Scelte procreative e responsabilità. Genetica, giustizia, obblighi verso le generazioni future*, Firenze, 2006.

¹⁴ Sulla proposta (nel quadro di una sensibilità critica della l. n. 40/2004 omogenea con le posizioni degli autori di cui alla nota 11) si leggano ora M. CASINI, C. CASINI, *Il dibattito sulla PMA eterologa all’indomani della sentenza costituzionale n. 162 del 2014. In particolare: il diritto a conoscere le proprie origini e l’“adozione per la nascita”*, in questa *Rivista*, 2, 2014, 135 ss.

sul piano costituzionale¹⁵, come ad avviso di chi qui scrive lo sono altresì la donazione di organi *post mortem* e la gestazione per terzi, se – e solo se – ricondotta a profonde ragioni di oblatività endofamiliare (di una madre per la figlia, di una sorella per una sorella) e di gratuità (valendo altrimenti le obiezioni correttamente avanzate dal Movimento francese per il divieto internazionale della maternità surrogata).

Si badi: questa posizione non degrada e reifica l’embrione, negandone la natura di origine stessa del processo vitale e comunque non sarebbe (se ciò facesse, ma non lo fa) da chi scrive condivisa; nemmeno lo ritiene come una sorta di forma vita minore, imperfetta perché ad esempio non fosse stato ancora impiantato o non si fosse prodotta la stria primitiva.

Non esistono, per il diritto, vite e processi vitali imperfetti; a pensare il contrario si concluderebbe nel senso di giustificare il sacrificio della vita dei minorati gravi, degli anziani malati di Alzheimer e via esemplificando. Il personalismo costituzionale non autorizza affatto a percorrere una strada del genere, o a dare ingresso a pratiche eugenetiche che non fossero ad esempio nell’interesse dello stesso feto, quando ancora si trovasse *in utero matris* (e così, per dirne solo una, il ricambio del sangue di un nascituro che fosse per eredità genitoriale affetto da anemia mediterranea).

Qui si dice – e unicamente si vuole ribadire – qualcosa di molto diverso. Non vanno prodotti embrioni *ad hoc*, o in ragionevole eccedenza, nel corso di un procedimento di fecondazione medicalmente assistita; di fatto però ne esiste in apposite “banche” un certo numero che, o per deterioramento, o perché altrimenti non richiesti, non saranno impiantati, nemmeno nella forma dell’ “adozione”, da taluno escogitata.

Per essi soltanto – senza discussione o dubbio processi vitali – è piuttosto chi li condanna a una crioconservazione senza termine predeterminato e (che potrebbe anche eccedere la normale durata della vita umana “sociale”) a non cogliere, in nome di un rispetto per la vita del tutto ideologico, la ferita alla dignità che infligge loro questa situazione. Un sacrificio per la salute e il benessere della specie sarebbe dunque un modo per fare sì che essi non siano stati prodotti invano e non vengano smaltiti come mere cose delle quali non resterà il ricordo¹⁶.

¹⁵ Conforme G. COLETTA, *Embrioni umani e ricerca scientifica: il caso italiano*, in *RBDC*, 17, 2011, 311 ss.. Si veda peraltro *contra* (pur da una prospettiva laica, ma sottolineando i rischi di quello che comunemente si chiama *slippery slope*, “piano inclinato” verso una progressiva desensibilizzazione al rifiuto dell’eugenetica) già J. HABERMAS, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale*, trad. it., Torino, 2002, 72: «Supponiamo che l’uso sperimentale degli embrioni generalizzi una prassi per cui la tutela della vita umana prepersonale venga considerata *come secondaria* rispetto ad altri possibili fini (incluso l’auspicabile sviluppo di nobili “beni collettivi” per esempio nuovi metodi di cura). La diffusa accettazione di questa prassi renderebbe meno sensibile la nostra visione della natura umana e aprirebbe le porte a una genetica liberale. In ciò possiamo già ora vedere quello che in futuro ci apparirà come un *fait accompli* del passato, cui i fautori della genetica liberale faranno appello come un Rubicone da noi già effettivamente oltrepassato» (corsivi testuali).

¹⁶ Individua correttamente una possibilità di diverso bilanciamento, nella considerazione della già presente disponibilità di linee di cellule staminali importate, onde si può concludere che «l’attività di ricerca scientifica sulle cellule staminali legittimamente importate dall’estero non integri il divieto di cui all’art. 13 della l. n. 40 del 2004» e appunto nel possibile sacrificio benefico, per le generazioni future, degli embrioni crioconservati non trapiantabili, al fine di perseguire le finalità costituzionali di cui agli artt. 32 e 33, altrettanto correttamente ritenendo che a tale soluzione non si opponga il testo dell’art. 18, c. 2, della Convenzione di Oviedo sulla biome-

Va rilevata una situazione singolare: nell'ordinamento giuridico italiano, le leggi relative ad aborto e fecondazione medicalmente assistita (come del resto alcune bozze note della legge da molti anni in preparazione presso le Camere sulle dichiarazioni relative alla condizione del fine vita incosciente) disciplinano le pratiche cui rispettivamente si riferiscono generalmente in modo restrittivo, ma aprendosi con dichiarazioni di principio che sono redatte in modo da dichiarare intenzioni opposte.

L'art. 1 della legge 194/1978, ad esempio, così recita: «*Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio/ L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite/ Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite*».

L'art. 1 della legge 40/ 2004, a sua volta, dispone: «*Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito/ Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità*».

Se per l'interruzione di gravidanza il legislatore del 1978 ha seguito le precedenti indicazioni della giustizia costituzionale e poi questa ha in concreto confermato l'impianto normativo, per la fecondazione assistita, come in concreto disciplinata e in relazione a tutte le pratiche ad essa collegate e funzionali, la severità della Corte è stata invece notevole e ha demolito uno alla volta tutti i punti qualificanti della legge.

In sostanza, una delle caratteristiche delle normative in questione è proprio quella di assumere, dalla modalità della narrazione, la capacità di usare le parole a scopo manipolativo. Si tratta di specificazioni del cosiddetto "diritto penale-manifesto", o "simbolico", che dichiara finalità che non è idoneo a garantire, o minaccia sanzioni che nell'effettività sono destinate a non essere comminate¹⁷.

3. Giurisprudenza su materie "sensibili", tecniche argomentative, dignità degli embrioni abbandonati e solidarietà intergenerazionale

Per notare la pluralità delle sensibilità culturali e delle soluzioni normative e giurisprudenziali in argomento offre l'occasione per precisare ancora una ulteriore caratteristica chiara della narratività

dicina, P.I. D'ANDREA, *La Corte di Giustizia CE e la ricerca sulle cellule staminali embrionali (Nota a Gr. Sez., 18 ottobre 2011, C-34/10, Olivier Brüstle c. Greenpeace e V.)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 10 luglio 2012, 14 ss.

¹⁷ Si vedano al riguardo L. RISCATO, *Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire», Riflessioni sul ruolo della laicità nell'esperienza penalistica contemporanea*, Torino, 2008; G. PERRONE, «*Eppur si muove*». *Il divieto di donazione alla ricerca scientifica degli embrioni umani prodotti in vitro, ma non più destinati a fini procreativi: la posizione della Corte Edu tra pronunce e nuove prospettive. Nota a Corte EDU, Grande Camera, sent. 27 agosto 2015, Parrillo c. Italia*, in *Rivista AIC Osservatorio Costituzionale*, 4 febbraio 2016, 6.

propria della bioetica e del biodiritto: la sua trasversalità, la sua im-politicità, che naturalmente va intesa bene.

Com’è ovvio, si tratta di problemi di forte rilievo politico, ma che interpellano innanzitutto coscienze individuali e in relazione ai quali proposte e strategie si riaccorpano lungo linee di pressione e di intervento sui poteri pubblici diverse dal solito, perché giungono in genere prima all’attenzione del giudice (di molti giudici) e delle Corti Costituzionali e solo dopo trovano (seppure la trovino) disciplina di legge. Sono agitate da minoranze “intense”, che in Parlamento o non sono presenti, o comunque – se ci sono – soccombono alla forza dei numeri altrui e quindi devono trovare altre strade per fare emergere le *issues* cui tengono. Si è cioè di fronte a una tecnica sperimentata per dare evidenza e forza di pressione a quello che è stata definito criticamente¹⁸ «il traffico dei diritti insaziabili», che si appoggia alla circolazione per via giurisprudenziale dei modelli di tutela dei diritti e in questo modo ne persegue la diffusione.

Questo vale per ogni tema: tra quelli più discussi, per l’aborto, la fecondazione meramente assistita, il fine vita e le convivenze omoaffettive. Ecco perché la modalità regolatoria di *common law* è più aderente alla logica con cui esse si presentano di volta in volta al proscenio e precisamente questo è accaduto con la questione sollevata da tre (in sostanza due) ordinanze del Tribunale di Firenze e decisa dalla Corte Costituzionale con la sentenza 84/2016.

Si ricorderà infatti il modo in cui la stessa Corte era stata investita (risolvendole con una declaratoria in parte di infondatezza, in altra di inammissibilità, con la sentenza 138/ 2010) delle questioni di legittimità costituzionale sollevate a proposito delle norme della legge sullo stato civile che impedisce a una coppia *gay* le pubblicazioni matrimoniali: cause “pilota”, tendenti ad ottenere per via paragiurisdizionale quanto un legislatore neghittoso (e che ha invero continuato ad esserlo a lungo) tardava a riconoscere ad interessi sociali, che fino ad allora costringevano alla clandestinità il wildiano “amore che non osa dire il suo nome”. Anche in quel caso, poi, vi era stata la costituzione nel giudizio davanti alla Consulta di associazioni esponenziali di tali interessi, che tendevano così a forzare una salda giurisprudenza che da sempre ne ha escluso in rito l’ammissibilità in casi del genere, non essendo l’istituto dell’*amicus curiae* previsto nel nostro panorama ordinamentale. Nel caso di specie, l’argomento che l’Avvocatura dello Stato impiega per negare ingresso alla richiesta di audizione di esperti in vista della decisione, che era stata avanzata e che la Corte ha respinto, è che «in ogni caso, i nominativi indicati della citata istanza di parte sono quelli di studiosi che hanno scritto sull’argomento e i cui contributi scientifici (definiti dalla dottrina “microverità scientifiche”) possono essere facilmente acquisiti e considerati nell’ambito della consueta attività preparatoria da parte degli uffici della Corte». Questa dunque la strada che si può immaginare venga ulteriormente percorsa (poiché in effetti lo è già) per aprire il giudizio a forme di *expertise* – sia officiosa, sia di parte – idonee ad integrare nel nostro modello di processo costituzionale il pluralismo di interessi che si muovono attorno ad ogni decisione.

La strategia processuale delle parti ricorrenti, nei due casi ricordati, appare in definitiva tendere ad una nuova “narrazione”, ad una lettura e composizione degli interessi in conflitto da compiersi negli auspicati termini di una ragionevolezza ricostruita (per la vicenda specifica in esame) in termini diversi da quella fino ad allora fatta propria dal legislatore, che sfoci – se non nell’obbiettivo massimo del-

¹⁸ Nel volume dallo stesso titolo: L. ANTONINI (a cura di), *Il traffico dei diritti insaziabili*, Soveria Mannelli, 2007.

la richiesta declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni di una legge impugnata – quantomeno in una decisione additiva di principio, che sia dunque di sollecitazione al legislatore.

Si tratta di una legittima strategia di *lobbying*, che in questo ha avuto piani di attacco diversi: l'uno sovrannazionale (appunto il ricorso 46470/ 2011 proposto alla Cedu dalla signora Adele Parrillo contro l'Italia) ed uno interno, cui è seguita la citata pronunzia della Consulta.

Chi scrive – s'intende ribadirlo – ritiene serie, niente affatto infondate ed anzi pregevoli sul piano etico le ragioni di fondo che sottostanno alle istanze delle parti ricorrenti nelle vicende evocate, salvo considerare che i profili di stretto diritto positivo e il variegato quadro delle normative dei diversi Paesi sulla materia dei due giudizi consigliassero proprio quell'atteggiamento di prudenza che la nostra Corte e in precedenza quella della Convenzione hanno in concreto assunto, scegliendo in sostanza di non decidere.

Il punto da sottolineare è peraltro quello che si ritiene di avere appena messo in luce. In questo, come nel caso precedentemente ricordato delle unioni omosessuali, si è oggi di fronte alle prime e complesse mosse di una partita che non può essere risolta da una sentenza (o da più pronunzie, interne e di giudici nazionali di altri Paesi e sovranazionali), senza chiamare in campo la responsabilità dei legislatori, a loro volta sollecitati dall'affollarsi di casi che provochino un ampio e non elusivo dibattito di opinione, del pubblico colto in genere e di quello degli scienziati ed operatori del settore, siano poi tali soggetti scienziati impegnati nella ricerca o tecnici che operano nelle attività dei centri che praticano la fecondazione medicalmente assistita.

Si tratta, insomma e in definitiva (come si deve ripetere), di una questione di cultura. Della necessità che maturi – più precisamente – una maggiore consapevolezza tanto dei vincoli imposti dalla solidarietà intergenerazionale, quanto dalla promozione di pratiche da essa richieste, producendo così frutti anche nel campo in esame quella sensibilità verso l'ambiente, la salute, la bio-genetica, il problema della sostenibilità dei debiti pubblici e delle prospettive previdenziali che ha già sollecitato fra i giuristi riflessioni orientate al riguardo¹⁹, anche se ancora timidamente accolte dai legislatori (ma si veda ora la c. d. "legge sul dopo di noi", approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 14 giugno 2016 e recante *Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*).

Nel caso *Parrillo versus Italia*, la difettosa – se non mancante del tutto – prospettiva in tale direzione (insomma, l'inesistenza o scarsa apertura convenzionale ai diritti sociali e s'intenda qui compresa nell'aggettivo appunto anche l'eticamente doverosa considerazione dei "diritti dei lontani", di chi insomma verrà dopo di noi) ha costretto la ricorrente ad inquadrare la sua pretesa di riottenere embrioni criorconservati prodotti da lei e dal marito scomparso in un'epoca in cui l'ordinamento italia-

¹⁹ Si vedano, ad esempio e tra gli altri, G. MAIORANA, *Dovere di solidarietà e generazioni future*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali. La prospettiva del giudice delle leggi*, Torino, 2007, 403 ss.; R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008; nonché il ricchissimo volume, che raccoglie gli atti di un convegno parmense, R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008 e da ultimo, la bella e problematica voce di A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, di prossima pubblicazione in *Enc. Dir., Aggiornamenti*, Milano, 2016, 331 ss., che si è letta in anticipo per la cortesia dello stesso.

no non conosceva i divieti inderogabili di cui agli artt. 6, 13 e 14 della legge del 2004, in un'ottica di autodeterminazione personale, una volta che si era interrotto per drammatiche circostanze esterne alla coppia il progetto di vita che essa intendeva perseguire e in una rivendicazione "proprietaria" dell'uso del proprio corpo e di quanto ne è derivato.

Gioco facile, per la Corte di Strasburgo, quello di rilevare quindi da un lato la non determinante essenzialità, a configurare tale profilo della sua personalità (anche in ragione della pregressa – ed in realtà sul punto oscillante²⁰ - giurisprudenza e del prevalere di un riflesso conservatore e prudentiale, in ordine a una questione di nuova prospettiva), dell'orientamento verso il *favor* alla ricerca scientifica, per prevenire o curare malattie altrimenti – ad oggi – non sconfiggibili e dall'altro la non riconducibilità Torino delle decisioni su materia vivente allo schema ideale, di influenza statunitense, *privacy – property*, rilevando infine l'inesistenza di un largo e comune consenso europeo in tema²¹, il che apre dunque la via all'ampio margine di discrezionalità dei diritti nazionali.

La Corte italiana, sulla questione analoga proposta dal Tribunale di Firenze e che era stata (è il caso di dire) "congelata" in attesa di tale pronuncia, si è pertanto piuttosto agevolmente adeguata, nella ricordata direzione pilatesca, con la sentenza 84/2016, dopo avere essa stessa - come si è giustamente rilevato - generato il problema con la propria sentenza 151/2009, ma senza poi ritenersi in grado di affrontare e risolvere le conseguenze prevedibili²².

E tuttavia – com'è facile prevedere – «le temps l'emporterà».

²⁰ Come rileva S. PENASA, *La Corte Europea*, cit., 4 s.

²¹ Su un profilo processuale (la decisione intervenuta nonostante l'apparente non esaurimento delle vie di ricorso interne), M. D'AMICO, *La Corte europea come "giudice unico" dei diritti fondamentali? Note a margine della sentenza 27 agosto 2015 Parrillo contro Italia*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 29 settembre 2015; anche sul merito, L. POLI, *La sentenza Parrillo v. Italia e quello che la Corte (non) dice sullo status dell'embrione*, in *www.sidi-isl.org.*, 27 settembre 2015; V. TIGANO, *Divieto di sperimentazione sugli embrioni umani e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 30 settembre 2015; R. CONTI, *Diagnosi preimpianto, fine vita, sperimentazione su embrioni criocongelati. Prove di dialogo incrociato tra le Corti*, in questa *Rivista*, 3, 2015, 157 ss. (spec. 163 ss.); G. PERRONE, «Eppur si muove»..., cit.

²² V. TIGANO, *De dignitate non disputandum est? La decisione della Consulta sui divieti di sperimentazione sugli embrioni e di revoca del consenso alla P.M.A.*, in *Diritto Penale contemporaneo*, 8 maggio 2016; E. CHIEREGATO, *La resistenza del divieto di donazione di embrioni alla ricerca scientifica tra margine di apprezzamento europeo e deferenza al legislatore*, in *Forum Costituzionale*, 4 giugno 2016; A. RICCIARDI, *La Corte costituzionale, decidendo di non decidere, lascia aperta la questione degli embrioni crioconservati*, in *Rivista AIC Osservatorio Costituzionale*, 22 giugno 2016; è di quest'ultima il giudizio riportato, con la bella immagine di embrioni soprannumerari condannati altrimenti «al "freddo oblio" della crioconservazione». Più ardua invece la sua idea che su un tema del genere si esprima il corpo elettorale in una sede referendaria, sia pure diversa da quella abrogativa, come del resto dovrebbe rendersi possibile ove il referendum costituzionale ex art 138 confermasse la recente riforma italiana e si desse quindi ingresso alle varianti dello strumento che si aprirebbero in sede di integrato art. 75, con una successiva legge costituzionale di attuazione. Questo perché – come del resto l'autrice pur correttamente rileva (ivi, 5) – «argomenti del genere (...) coinvolgono la sfera personale di ciascuno, la sua cultura e le sue più profonde e radicate convinzioni», sicché appare difficile metterle ai voti. Devono avanzare innanzitutto e piuttosto, in materia, il dibattito pubblico e la sensibilità collettiva, potendosi in seguito riproporre il problema di una diversa e più matura sistemazione legislativa.